Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 29 aprile 1925** — **Numero 99**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel sommario e nell'argomento del Regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 370, che dà esecuzione all'accordo italo-germanico del 10 luglio 1924 per l'istituzione del conto relativo all'art. 297 del Trattato di Versaglia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1925, n. 87, è incorso un errore numerico. Il conto di cui sopra è relativo all'art. 297 del Trattato di Versaglia, e non all'art. 237, come in detti sommario e argomento figura.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 738.

LEGGE 19 aprile 1925, n. 474.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738: Modificazioni alla pianta organica del personale della magistratura e disposizioni varie di coordinamento col testo unico sull'ordinamento giudiziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738 « Modificazioni alla pianta organica del personale della magistratura e disposizioni varie di coordinamento col testo unico sull'ordinamento giudiziario ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 739.

LEGGE 19 aprile 1925, n. 475.

Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche Amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito.

Art. 2.

Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, o in genere lavori per gli scopi di cui all'articolo precedente, è punito a norma della prima parte dell'articolo stesso. E' punito a termine del capoverso del detto articolo se l'aspirante consegua l'intento.

In ogni caso la pena è aumentata da un terzo alla metà se concorra il fine di lucro; e se concorra anche l'abitualità, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui trattisi del conferimento di pubblici uffici, impieghi, titoli, dignità, qualità od insegne onorifiche, sia o non richiesto l'esame o il concorso.

Art. 4.

Chiunque con qualsiasi mezzo, offre di procurare od eseguire dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e, in genere, lavori agli scopi di cui agli articoli 1 e 3 è punito per il semplice fatto dell'offerta, con la reclusione fino ad un mese.

Qualora l'offerta sia fatta a mezzo della stampa, ovvero sia fatta in modo abituale, la pena è della reclusione da uno a sei mesi, e nella prima ipotesi, il tipografo, se non abbia concorso nel reato, è punito con la multa da L. 100 a L. 2000.

Art. 5.

Nei procedimenti relativi ai reati previsti dalla legge, qualora il fatto sia accertato, deve essere dichiarata nella sentenza la esistenza di esso, anche se, per qualsiasi motivo, non si debba procedere o non possa essere pronunciata condanna.

La sentenza di condanna o quella che dichiara che il fatto sussiste, ordina la cancellazione del provvedimento che ne sia derivato. La cancellazione si effettua secondo le norme contenute nei capoversi 2° e seguenti dell'art. 576 del Codice di procedura penale, in quanto siano applicabili.

La sentenza di condanna è affissa in tutte le Università del Regno, quando trattasi di esami universitari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 740.

REGIO DECRETO 26 marzo 1925, n. 467.

Trasformazione in scuola di tirocinio dei laboratori scuola esistenti presso il Regio istituto nazionale di istruzione professionale, in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1966, concernente il riordinamento del Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I laboratori scuola contemplati nell'art. 1 del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1066, sono trasformati in un'unica scuola di tirocinio che comprende una sezione a corso quadriennale per industrie elettromeccaniche per operai aggiustatori, tornitori, elettricisti, motoristi ed automobilisti, e sezioni, a corso triennale, con un anno di perfezionamento per operai muratori e cementisti, per operai falegnami, stipettai, ebanisti, intagliatori, modellisti e montatori di aviazione, per operai formatori in gesso, stucco, cemento e simili, per operai ceramisti, per operai stagnari e vetrai, per operai tipografi compositori, impressori, fotoincisori, legatori, per operai fabbri-ferrai, fucinatori, del ferro battuto, per operai fonditori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 142. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 741.

REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. 482.

Ammissione alla quotazione ufficiale nelle Borse del Regno delle obbligazioni del Prestito tedesco 7 % collocato in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio;

Veduto il relativo regolamento, approvato con il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale e per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono ammesse alla quotazione ufficiale in tutte le Borse dei valori del Regno le obbligazioni di L. 500 ciascuna, fruttanti l'interesse annuo del 7 per cento, rimborsabili in venticinque anni, del Prestito tedesco di cento milioni di lire, collocato in Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 154. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 742.

REGIO DECRETO 18 marzo 1925, n. 470.

Istituzione di un ufficio per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte presso la Regia galleria Estense di Modena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 27, secondo comma, del Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sul nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichità e d'arte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituito presso la Regia galleria Estense di Modena un ufficio per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° marzo 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 145. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 743.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 481.

40ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 5 aprile 1925, sul decreto che autorizza una 40ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTA,

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario corrente, debbono autorizzarsi maggiori assegnazioni, per complessive L. 365,000, allo scopo di provvedere ai seguenti pagamenti:

a) L. 75,000 e L. 50,000, per maggiori contributi governativi, rispettivamente, nelle spese generali per le Commissioni internazionali del Danubio e del Reno e dell'Elba;

b) L. 40,000 per contributo a favore della Reale società geografica italiana per la partecipazione di rappresentanti della medesima al Congresso internazionale geografico convocato al Cairo;

c) L. 200,000 per concorso governativo nelle spese di allestimento di una Esposizione d'arte italiana a Tokio.

Parimenti, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica deve farsi luogo all'inscrizione, in apposito capitolo della parte straordinaria, del contributo suppletivo di L. 250,000, deliberato a favore della 2ª Fiera internazionale del Libro che verrà inaugurata prossimamente in Firenze.

Per tutte queste assegnazioni, il Consiglio dei Ministri, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, ha deliberato il prelevamento della complessiva somma di L. 615,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Il seguente schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà, autorizza il prelevamento e le inscrizioni nei bilanci predetti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'art. 136, ultimo comma, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 8,441,157, rimane disponibile la somma di L. 6,558,843;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 40ª prelevazione nella somma di L. 615,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 49. - Contributo del Regio Governo alle spese generali della Commissione internazionale del Danubio, ecc. . . . . L. 75,000

Cap. n. 50. - Contributo del Regio Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali del Reno e dell'Elba, ecc . . . . » 50,000

Cap. n. 56. - Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali, ecc. . . . . . . » 240,000

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 157-VIII. - Sussidio a favore del Comitato ordinatore della 2ª Fiera internazionale del Libro, in Firenze . . . . L. 250,000

L. 615,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 153. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 744.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1925, n. 466.

Estensione al personale delle linee a vapore delle Tramvie parmensi dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle linee elettriche.

N. 466. R. decreto 26 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene esteso a favore del personale addetto al servizio delle linee a vapore delle Tramvie parmensi lo statuto della Cassa di soccorso pel personale delle linee elettriche, già approvato col Regio decreto 13 novembre 1924, n. 2032.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1925.

Numero di pubblicazione 745.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1925, n. 468.

Scioglimento del Collegio di probiviri per le industrie tessili ed affini, in Terni.

N. 468. R. decreto 22 febbraio 1925, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Collegio di probiviri per le industrie tessili ed affini, con sede in Terni, è sciolto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1925.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Realmonte (Girgenti) e di Charvensod (Torino).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 16 aprile 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Realmonte, in provincia di Girgenti.

MAESTA'

Gravi dissensi manifestatisi in seno all'Amministrazione comunale di Realmonte, ne hanno paralizzata l'attività determinando le dimissioni del sindaco nonchè di otto consiglieri sui quindici assegnati per legge al Comune, per cui il Prefetto, per assicurare il funzionamento dell'Ente, ha dovuto affidarne la provvisoria gestione ad un suo Commissario.

Poichè, nella situazione determinatasi nell'ambiente locale, le elezioni suppletive per l'integrazione della rappresentanza elettiva non porterebbero alla costituzione di una Amministrazione vitale ed omogenea, mentre il grave disordine rilevato nei servizi, negli uffici e nelle finanze della civica azienda, richiede, a porvi riparo, un periodo di gestione straordinaria, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Realmonte, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Eduardo Fede è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Art. 3.

Al suddetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 marzo 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Charvensod, in provincia di Torino.

MAESTA',

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Charvensod ha accertato l'abbandono dei più importanti servizi pubblici, la critica situazione finanziaria dell'Ente, particolarmente determinata dalla insincerità dei bilanci, la mancata tutela del patrimonio comunale, la irregolare tenuta di varie contabilità speciali e la mancanza di alcune altre, nonchè gravi irregolarità e abusi nella erogazione delle spese, nella gestione del dazio e nella concessione di importanti lavori. Tutti i salariati comunali, i quali, per mancanza di controllo, attendono al servizio con scarsa diligenza, sono stati irregolarmente assunti. Inoltre gli amministratori hanno in più occasioni tratto indebito profitto dall'esercizio della carica.

Le controdeduzioni fornite dal Consiglio, cui gli addebiti furono contestati, non sono risultate esaurienti.

In tali condizioni, tenuto anche conto del malcontento determinato nella popolazione dalla inetta ed irregolare azione svolta dall'Amministrazione e della necessità di porre riparo al disordine riscontrato nella civica azienda con un periodo di gestione straordinaria, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Charvensod, in provincia di Torino, è sciolto

Art. 2.

Il sig. avv. Aureliano Chaun è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1925.

Esecutorietà del catasto del Consorzio d'irrigazione Torre dei Negri e Costa dei Nobili, con sede in Corteolona, provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la domanda presentata per il tramite della Regia prefettura di Pavia col n. 13577 del 21 luglio 1924, dal presidente del Consorzio irriguo Torre dei Negri e Costa dei Nobili con sede in Corteolona, provincia di Pavia, per ottenere la facoltà di riscuotere i contributi dei soci, con i privilegi nelle forme fiscali;

Considerato che, alla concessione di detta facoltà deve precedere la dichiarazione di esecutorietà del catasto consorziale;

Visto l'atto costitutivo del Consorzio 23 aprile 1924, rogato notar Grassi di Pavia, ivi registrato il 5 maggio successivo al n. 1441, regolarmente trascritto a quella conservazione delle ipoteche il 25 giugno dello stesso anno, al n. 1778, vol. 161, n. 1617;

Visto lo statuto del Consorzio, inserito come allegato all'atto di costituzione di cui sopra;

Visto il verbale dell'assemblea degli utenti tenuta in Corteolona il 3 gennaio 1925, regolarmente certificato da notaio, col quale viene modificato l'art. 20 dello statuto consorziale, nel senso da renderlo conforme alle disposizioni dell'art. 678 del Codice civile;

Vista la dichiarazione, di pari data, del presidente del Consorzio stesso dalla quale si rileva che gli atti catastali sono stati pubblicati ai sensi di legge e che nessun reclamo fu inoltrato nel termine prescritto;

Visto il testo unico delle leggi sui consorzi ed opere d'irrigazione, approvato con R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1747;

Visto il regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733, serie 3ª, in applicazione della legge di pari data n. 3732 sui consorzi d'irrigazione;

Decreta:

E' reso esecutorio il catasto del Consorzio d'irrigazione Torre dei Negri e Costa dei Nobili, con sede in Corteolona, provincia di Pavia, redatto a norma di legge, per l'estensione di ettari 172, are 81 e centiare 74, nei territori sottoindicati:

Comune di Costa dei Nobili, ettari . . .	71.99.80
Comune di Torre dei Negri, ettari . . .	100.81.94
Totale ettari . .	172.81.74

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1925.

p. *Il Ministro*: BRIZI.

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1925.

Esecutorietà del catasto del Consorzio d'irrigazione « Cava ed aggregati », con sede in Francofonte, provincia di Siracusa.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la domanda presentata in data 31 marzo 1924, per il tramite della Regia prefettura di Siracusa, dal Consiglio di amministrazione del Consorzio d'irrigazione « Cava ed aggregati » fra gli utenti delle acque del fiume Ragameli, detto anche Cava di Stomaco, con sede in Francofonte, per ottenere la dichiarazione di esecutorietà del catasto consorziale;

Visto l'atto costitutivo del Consorzio rogato notar Salvatore Aldaresi di Francofonte, in data 11 dicembre 1921, registrato in Lentini il 7 aprile 1922, libro vol. 117, foglio 18, n. 1259, regolarmente trascritto il 19 dicembre 1924 all'ufficio delle ipoteche di Siracusa al n. 15133;

Visto lo statuto ed il catastino del Consorzio inseriti, come allegati, al surricordato atto di costituzione, approvati dagli aderenti al Consorzio firmatari dell'atto, che in tal modo è da ritenersi abbiano rinunciato ad ogni formale opposizione coi sensi di legge;

Visto il verbale di adunanza del Consiglio di amministrazione del Consorzio in data 8 febbraio 1925, atto notar Giuseppe Scalia da Francofonte, col quale, in seguito a reclami di interessati, la superficie del comprensorio consorziale è ridotta da ettari 79.88.48, ad ettari 79.29.58;

Visto il testo unico delle leggi sui consorzi ed opere d'irrigazione approvato con R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1747;

Visto il regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733, serie 3ª, in applicazione della legge di pari data n. 3732 sui consorzi d'irrigazione;

Decreta:

E' reso esecutivo il catasto del Consorzio d'irrigazione « Cava ed aggregati » con sede in Francofonte, provincia di Siracusa, annesso come allegato (*A*) al succitato atto di costituzione del Consorzio 11 dicembre 1921, e comprendente 218 articoli, per l'estensione complessiva di ettari 79, are 29, centiare 58.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1925.

p. *Il Ministro*: Brizi.

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1925.

Norme per la raccolta delle notizie statistiche relative al notariato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DEL CULTO

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e il relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, contenente le norme complementari per l'attuazione di detto nuovo ordinamento;

Sentito il Comitato di statistica presso il Ministero della giustizia;

Decreta:

Normalmente, e salvo contrarie disposizioni, le notizie statistiche relative al notariato, che gli archivi notarili debbono raccogliere ed ordinare, sono quelle riguardanti:

1° il numero e qualità degli atti rogati o autenticati da ciascun notaro, la specie delle singole convenzioni in essi contenute e gli onorari complessivamente percepiti;

2° il numero e la specie delle operazioni principali eseguite da ciascun archivio notarile, e cioè depositi di atti, rilascio di documenti, collazioni, ricerche, letture od ispezioni di atti, depositi e pubblicazioni di testamenti olografi e segreti, e registrazioni dei testamenti pubblici.

L'archivio, raccolte ed ordinate le predette notizie sui prescritti moduli, semestre per semestre, deve spedirli al Ministero della giustizia entro i due mesi successivi alla scadenza di ogni semestre.

Roma, addì 10 aprile 1925.

Il Ministro: Rocco.

ERRATA-CORRIGE.

Nella notificazione del Ministero della marina, concernente il passaggio nella categoria di ragioneria dei Regi arsenali marittimi di impiegati ex combattenti appartenenti ai ruoli di categorie inferiori presso le Amministrazioni dello Stato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 1925, pag. 1392, deve essere apportata la seguente modifica alla 3ª riga: « art. 14 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 », anzichè: « art. 14 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 92

CORSO MEDIO DEI CAMBI

de giorno 28 aprile 1925

	Media		Media
Parigi	127 04	Belgio	123 79
Londra	117 868	Olanda	9 78
Svizzera	74 21	Pesos oro	21 33
Spagna	49 75	Pesos carta	9 385
Berlino (marco oro)	5 78	New-York	24 45
Vienna (Shilling)	3 45	Russia	123 40
Praga	72 75	Belgrado	39 40
Dollaro canadese	24 47	Budapest	0 0346
Romania	10 55	Oro	471 77

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 72
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	52 50
	5.00 % netto	97 66
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	79 80

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. (Elenco n. 37).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	25754	20 —	*Magliocco* Anselmo di Tommaso, dom. a Pignataro Maggiore (Caserta).	*Magliocca* Anselmo di Tommaso, dom. come contro.
»	208545	1620 —	Sili Domenico fu Domenico, dom. in Roma. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Salviucci Virginia di Vincenzo, vedova Sili, dom. in Roma.	Sili Domenico fu Domenico, *minore, sotto la patria potestà della madre Salviucci Virginia di Vincenzo, ved. Sili,* dom. in Roma. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio come contro.
»	208546	540 —		
»	145812	910 —	*Domenighetti* Carolina fu Luigi, moglie di Vallicelli Antonio, dom. a Palermo.	*Domeneghetti* Carolina fu Luigi, moglie ecc. come contro.
»	208495	35 —	*Domenichetti* Carolina fu Luigi, ecc. come la precedente.	
3.50 %	7796	101.50	*Latil* Giuseppina, ved., nata Denoyer fu Giuseppe, dom. in Arezzo, vincolata.	*Denoyer* Giuseppina fu Giuseppe, ved. Latil, dom. in Arezzo, vincolata.
Cons. 5 %	107905	110 —	Della Torre *Gilda* fu Egidio, *nubile*, dom. a Valmasino (Sondrio).	Della Torre *Maria detta Gilda* fu Egidio, *minore, sotto la patria potestà della madre Barola Anna fu Salvatore, ved. di Della Torre Egidio,* dom. come contro.
»	136026	2,500 —	Colombo Luigia fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Colombo* Edvige fu Enrico, ved. di Colombo Giuseppe dom. a Busto Arsizio (Milano).	Colombo Luigia fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Gadda* Edvige fu Enrico, ved. ecc. come contro.
»	320438	260 —	Longo *Bartolomeo* di Emilio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Longo *Gaspare-Bartolomeo detto Bartolomeo* di Emilio, minore, ecc. come contro.
»	79663	580 —	Lenzi Caterina fu Cesare, moglie di *Bovis Silvio*, dom. in Massa.	Lenzi Caterina fu Cesare, moglie di *Bovis Teramo Onorato*-Silvio-Gherardo, dom. in Massa.
»	302173	2,500 —	Castiglione Morelli Virginia fu *Eugenio*, moglie di Bergamaschi Eduardo fu Salvatore, dom. a Cosenza, vincolata.	Castiglione Morelli Virginia fu *Alfonso-Eugenio*, moglie, ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % » »	516699 521138 534171	14 — 21 — 70 —	Camusso Michele fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre *Della Peruta* Carmela fu Alessandro, dom. a Caserta; con usufrutto vitalizio a *Della Peruta* Carmela fu Alessandro, ved. di Vincenzo Camusso.	Camusso Michele fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre *Aperuta* Carmela fu Alessandro, dom. a Caserta; con usufrutto vitalizio ad *Aperuta* Carmela fu Alessandro, ved. di Vincenzo Camusso.
Cons. 5 %	248277	120 —	Citarella Raimondo fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Imposinato* Viola fu *Luciano*, ved. Citarella dom. in Napoli.	Citarella Raimondo fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Imposimato* Viola fu *Antonio*, ved. Citarella, dom. a Napoli.
»	250834	100 —	Gosio Anna, Adalgisa, Virginia, Vittorio e Giuseppe fu Filippo, minori, sotto la patria potestà della madre Bovone Ernesta, ved. di Gosio Filippo, dom. in Alessandria con usufrutto vitalizio a Bovone Ernesta fu *Giuseppe*, ved. di Gosio Filippo, dom. in Alessandria.	Gosio Anna, Adalgisa, Virginia, Vittorio e Giuseppe fu Filippo, minori ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Bovone Ernesta fu *Luigi*, ved. ecc. come contro.
»	130253	425 —	Pecci Maria-Virginia-Filomena detta Virginia, di *Marcellino*, moglie di Cordani Felice, dom. a Massalengo (Milano) vincolata.	Pecci Maria-Virginia-Filomena detta Virginia di *Emilio-Vercellino*, moglie, ecc. come contro, vincolata.
P. N. 5 %	4727	Cap. 23,400 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Buoni Tesoro quinquennali 9ª emissione	232 233 234 235	» 20,000 — » 20,000 — » 20,000 — » 20,000 —	Palermo Chiarina, Palermo Stefano, Palermo Rosaria, Palermo Giulio fu Girolamo, minori, sotto la patria potestà della madre Pantano *Teresina* ved. di Palermo Girolamo.	Palermo Chiarina, Palermo Stefano, Palermo Rosaria, Palermo Giulio fu Girolamo, minori, sotto la patria potestà della madre Pantano *Maria-Teresa*, ved. di Palermo Girolamo.
»	236	» 15,800 —	Palermo Chiarina, Stefano, Rosaria e Giulio fu Girolamo, minori, ecc. come la precedente; con vincolo di usufrutto a favore della madre.	Palermo Chiarina, Stefano, Rosaria e Giulio fu Girolamo, minori, ecc. come la precedente; con vincolo di usufrutto a favore della madre.
Buoni Tesoro triennali 13ª emissione	70	» 3,500 —	Pagella *Letizia* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Ghezzi Antonietta fu Giovanni, moglie in seconde nozze di Scrivanti Carlo fu Pietro.	Pagella *Amelia-Livia* fu Giuseppe, minore, ecc. come contro.
	177	» 5,500 —	Pagella Maria e *Letizia* fu Giuseppe, minori ecc. come la precedente.	Pagella Maria e *Amelia-Livia* fu Giuseppe, minori, ecc. come contro.
Cons. 5 %	310390	270 —	Ressia *Mary* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Capellaro Saturnina, ved. di Ressia Giuseppe, dom. a Mongrando (Novara).	Ressia *Enrichetta-Maria* fu Giuseppe, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 aprile 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.